

REGOLAMENTO (CE) N. 897/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999 (4), limita l'ammissibilità al beneficio del pagamento compensativo ai produttori di colza che seminano determinate qualità e varietà.
- (2) I produttori dispongono attualmente di ulteriori varietà di colza rispondenti ai criteri di ammissibilità. Occorre quindi aggiungere all'elenco tali varietà.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono aggiunte le seguenti varietà:

«Agat, Agenda, Ankla, Calisto, Canasta, Canberra, Catinka, Cohort, Complice, Corinto, CSH 11, CSH 20, CSHP 003, CSHP 005, Danisco, Duet, Ebonite, Ethno, Fortress, Futuris, Glen, H5, H6, ISH 95/1, ISH97-1 P(Mistral), ISL 97.2P, Jura, Kapitan, Kimber, Kumbre, Kvintett, Lara, Licondor, Licongo, Life, Lipan, Lutin, Madras, Max, Minerva, Mistral, Mozart, Olindigo, Olivia, Orlando, Parade, Passat, Pastell, Pegasus, PF 7410/94, Plenty, Pluchino, Pyramid, Roller, RPGP 720-27, Samsine, SH 96017, SPE 420, Status, Talent, Tenor, Tornado, Tosca, Toucan, Tradition, Tuli, Turner, VDH 9041-97, VDH 9043-97, Walker.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.
 (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.
 (3) GU L 91 del 12.4.1996, pag. 46.
 (4) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 24.